



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Calabria (di seguito “ARPACAL”), *struttura operativa* del Sistema nazionale di protezione, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.1/2018, recante “*Codice della Protezione Civile*”, che ha tra le proprie funzioni quella di *“collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza.”*, svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli APR risulta proficuo;

CONSIDERATO che l'ARPACAL, regolarmente registrata in qualità di Operatore sul portale D-FLIGHT con *codice operatore* ITEFENcOoS e con *codice EASA* ITA4gr74bavmeenz, ha in dotazione i 2 velivoli di seguito indicati in tabella:

COSTRUTTORE	MODELLO	Identificativo D-FLIGHT	Numero seriale
DJI	MATRICE 300RTK	ITA-6618542	1ZNBHBT00C00KR

DJI	MATRICE 600 PRO	ITA-8039501	M80DH59R038FHL
-----	--------------------	-------------	----------------

VISTA la nota prot. n.40232 del 21 dicembre 2023, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 7370 in pari data, con la quale l'ARPACAL ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato dei suindicati UAV finalizzati ad "attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche" ed impiegati per lo svolgimento, in dettaglio, delle seguenti funzioni:

- rilievi di dissesti franosi e di stabilità dei versanti;
- rilievi idro-morfologici dei corsi d'acqua e/o di aree inondate/inondabili.
- attività di monitoraggio di stabilità del manto nevoso in ambiente montano;
- attività di emergenza di protezione civile nell'ambito del rischio mete-idrogeologico ed idraulico.

ATTESO che l'ARPACAL nell'istanza evidenzia:

- che i n.2 UAV in parola (inclusivi di terminatore di volo, paracadute e luci notturne) dotati di camere HD, IR, Leader e Multispettrale di ultima generazione, sono entrambi registrati come PRO sul portale D-Flight, con lo scopo di effettuare attività di volo, richieste dal Sistema di Protezione Civile, di monitoraggio del rischio meteo - idrogeologico ed idraulico, volto alla tutela della pubblica incolumità;
- che per il volo di tali aeromobili a pilotaggio remoto si avvale di personale in possesso delle abilitazioni al volo previste dalla normativa europea e nazionale, che ha sviluppato un'esperienza operativa adeguata al corretto e sicuro impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di proprietà di ARPACAL e che, in un'ottica di continuo perfezionamento, è costantemente aggiornato e specialmente formato;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 21 dicembre 2023, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione degli aeromobili di cui alla seguente tabella:

COSTRUTTORE	MODELLO	Identificativo D-FLIGHT	Numero seriale
DJI	MATRICE 300RTK	ITA-6618542	1ZNBHBT00C00KR
DJI	MATRICE 600 PRO	ITA-8039501	M80DH59R038FHL

2. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo degli aeromobili di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.

3. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche dell'ARPACAL evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione degli aeromobili stessi per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO